



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 04/11/1998 n. 257

Oggetto:

Trascrizione di decreti di espropriazione per pubblica utilità a favore di comuni - Regime tributario applicabile ai fini dell'imposta di bollo e delle tasse ipotecarie.

Sintesi:

Le copie dei decreti di espropriazione prodotte per la trascrizione, le relative note di trascrizione e la casella del registro generale d'ordine mod. 60, devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 22 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/72, in quanto relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, promossa da Enti pubblici. Per gli atti ed i documenti relativi all'espropriazione per pubblica utilità promossa da un Comune, sono senz'altro dovute le tasse ipotecarie previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 347/90.

Testo:

Pervengono alla Scrivente, quesiti concernenti il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle tasse ipotecarie alle formalità di trascrizione dei decreti di espropriazione per pubblica utilità in favore di comuni.

Sull'argomento si formulano le seguenti osservazioni, distinte per tributo:

1) Imposta di bollo - Esenzione prevista dall'art. 22, tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Va subito precisato che la cessata Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, in più di una occasione (vedasi, in particolare, la R.M. 11/10/1985, n. 311393), ha avuto modo di chiarire che sia le copie dei decreti di espropriazione prodotte per la trascrizione, che le relative note di trascrizione e la casella del registro generale d'ordine mod. 60, devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 22, tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, promossa da Enti pubblici.

La Scrivente, in considerazione dell'immutato quadro normativo di riferimento, non può che confermare il suddetto orientamento.

Ed invero, l'interpretazione estensiva della locuzione "atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità" di cui all'art. 22 citato - nel senso di ricomprendervi anche le formalità ipotecarie - deve ritenersi, infatti, perfettamente coerente con la funzione che alla trascrizione del decreto di esproprio viene attribuita dalla normativa vigente.

In effetti, l'art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - che trova il suo fondamento nell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - prevede espressamente la trascrizione del decreto di esproprio, non solo al fine di rendere pubblica l'avvenuta acquisizione del bene da parte dell'Ente espropriante, ma anche allo scopo di fissare il termine a partire dal quale i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulla indennità.

Nel sistema delineato dalla norma richiamata, dunque, la trascrizione del decreto di esproprio assume, di fatto, il ruolo di atto che contribuisce al perfezionamento della relativa fattispecie procedimentale. In tal senso, pertanto, la qualificazione di detta formalità come atto relativo alla procedura di espropriazione, e, in quanto tale, riconducibile nell'ambito del regime di esenzione previsto dall'art. 22 della tabella, allegato B, del D.P.R. 642/72, appare sostanzialmente coerente e corretta.

2) Tasse ipotecarie - Esenzione disposta dall'art. 19 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento tributario concernente le tasse ipotecarie previste dal punto 1.0 della tabella delle tasse ipotecarie, parte I, allegata al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, va rilevato che l'art. 19 dello stesso decreto dispone espressamente che "Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste".

Ora, la specifica e circoscritta individuazione del soggetto destinatario del regime esonerativo, operata dal predetto articolo 19 - come, peraltro, già ampiamente sottolineato dalla cessata Direzione Generale delle Tasse con R.M. 2/5/1992, n. 390182 - non consente di estendere gli effetti favorevoli previsti dalla norma in esame a soggetti diversi dallo Stato.

Da ciò consegue che sugli atti e documenti relativi all'espropriazione per pubblica utilità promossa da un Comune, le tasse ipotecarie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, si rendono senz'altro dovute.

Le Direzioni Compartimentali vorranno diramare il contenuto della presente ai dipendenti uffici e controllarne la corretta osservanza.